

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2521</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(LA MALFA UGO)

Retribuzione del personale docente e non insegnante di  
ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei  
licei artistici

*Seduta del 22 novembre 1973*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università, fu disposto che fino all'attuazione della riforma universitaria avrebbero potuto iscriversi a qualsiasi corso di laurea i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che avessero frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica dell'Università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione.

La stessa legge dispose che il personale docente degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, cui sarebbe stato affidato l'insegnamento nei corsi suddetti, avrebbe potuto ottenere l'esonero dall'insegnamento, per un corrispondente numero di ore. Fu anche previsto che l'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo sarebbe stata retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.

Con disposizioni regolamentari successivamente impartite furono istituiti i corsi integrativi in parola.

Il coordinamento didattico e culturale dei corsi è affidato a professori universitari, ordinari o straordinari o aggregati o incaricati. I compiti di direzione e di vigilanza, nel quadro delle linee fissate dai coordinatori, sono affidati ai presidi degli istituti scolastici presso i quali i corsi sono organizzati. Naturalmente, per il buon andamento organizzativo dei corsi, sono stati impegnati in lavoro di collaborazione anche il personale non insegnante di segreteria e i bidelli.

Poiché la legge n. 910 del 1969 ha previsto soltanto la possibilità di pagamento del personale docente degli istituti di istruzione secondaria per le ore eccedenti l'orario d'obbligo, sono sorte difficoltà per il pagamento delle altre categorie di personale sopraindicato, variamente impegnato nei corsi in parola.

Una rilevazione effettuata su tutto il territorio nazionale e presso tutte le sedi dove sono

stati organizzati i corsi integrativi ha permesso di fare il punto sul numero dei corsi svolti, dei coordinatori, dei docenti e dei presidi impegnati, nonché del personale di segreteria. In sede di tale rilevazione sono emersi utili elementi conoscitivi sul numero degli allievi che hanno frequentato i corsi e sul numero di coloro che sono stati ritenuti idonei al proseguimento degli studi presso tutte le facoltà universitarie.

Nel corso dell'anno scolastico 1969-70 sono stati istituiti n. 300 corsi in n. 151 scuole; nel 1970-71 sono stati istituiti n. 392 corsi in n. 174 scuole; nell'anno 1971-72, infine, si sono svolti 414 corsi in 198 scuole.

Il successo della formula dei corsi integrativi, a parte alcune osservazioni presentate dai coordinatori e dai docenti — e delle quali si è tenuto debito conto nella riorganizzazione dei corsi per l'anno scolastico corrente — è stato chiaro. Tutto lascia prevedere che se ne rinnovano gli aspetti anche per gli anni futuri, a patto che l'amministrazione sia messa nelle condizioni di far fronte con sicurezza all'onere derivante dall'impiego delle varie categorie di personale che ha lavorato per molti mesi nel corso degli anni precedenti.

Per quanto riguarda invece i corsi che verranno organizzati a decorrere dall'anno 1972-1973, si è prevista la corresponsione di un compenso soltanto ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi stessi, con esclusione quindi sia dei presidi che del personale di segreteria e

ausiliario. Ciò in considerazione del fatto che per il personale non insegnante è stato recentemente stabilito, con la legge 8 agosto 1972, n. 483, l'aumento del numero delle ore mensili di lavoro straordinario, nonché con la legge 30 luglio 1973, n. 477, a partire dal 1° settembre 1973, l'erogazione di un assegno annuo pensionabile, assorbente il compenso speciale *una tantum* (compenso per « l'espansione scolastica ») già in godimento.

L'esclusione del compenso per i presidi è stata invece determinata dalla considerazione che la già citata legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale della scuola, prevede, tra l'altro, apposita delega per disciplinare i limiti, le misure orarie e le condizioni per l'effettuazione di lavoro straordinario per il personale direttivo della scuola.

La validità del presente provvedimento permane anche in presenza della riforma della scuola secondaria che, come è noto, porterà a cinque anni la durata di tutti gli studi secondari superiori, in quanto una tale innovazione dovrà avere effetto graduale e quindi, almeno per cinque anni, i corsi in esame dovranno funzionare.

Sussistono quindi validissime ragioni per sollecitare l'adozione del provvedimento che si unisce e in base al quale si chiede apposita riduzione dei capitoli 1102, 2698, 1861 e 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è svolto da docenti universitari, ordinari o straordinari o aggregati o incaricati.

Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi, dai capi degli istituti scolastici presso i quali i corsi stessi sono organizzati.

Per collaborare allo svolgimento dei corsi è utilizzato anche personale di segreteria e ausiliario degli istituti scolastici.

## ART. 2.

Per la erogazione dei compensi da corrispondere per gli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 al personale indicato all'articolo 1 si osservano i seguenti criteri:

a) per i coordinatori universitari e i capi di istituto addetti alla vigilanza, il compenso è fissato in lire 105.000 al lordo per ogni corso;

b) per il personale di segreteria e per il personale ausiliario, il compenso è fissato rispettivamente in lire 90.000 e in lire 70.000 al lordo, indipendentemente dal numero dei corsi funzionanti presso i singoli istituti magistrali e licei artistici.

Ai coordinatori universitari non residenti nella sede di svolgimento dei corsi vengono inoltre corrisposti il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

## ART. 3.

A decorrere dall'anno scolastico 1972-73 e per gli anni scolastici successivi, fino a quando avranno svolgimento i corsi di cui all'articolo 1, ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi stessi verrà corrisposto un compenso, nella misura di lire 105.000 al lordo per ogni corso, oltre al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio per i coordinatori non residenti.

## ART. 4.

Alla spesa di lire 423.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge nell'esercizio 1973 si provvede mediante riduzione dei capitoli n. 1102 e n. 2698 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973, rispettivamente in ragione di lire 73.000.000 e di lire 350.000.000.

All'onere annuo, valutato in lire 62.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede mediante riduzione dei capitoli n. 1861 e n. 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973, rispettivamente in ragione di lire 54.500.000 e di lire 7.500.000, e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.